



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 11/1 DEL 1.3.2016

Oggetto: L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Elezione del consiglio metropolitano, art. 21, comma 5. Indirizzi e modalità operative.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che l'art. 17 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 ha disposto l'istituzione della città metropolitana di Cagliari di cui fanno parte, oltre al comune di Cagliari, i comuni di Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta.

Gli organi di governo della città metropolitana, come stabilito dall'art. 19 della stessa legge regionale, sono il sindaco metropolitano, che in sede di prima applicazione coincide con il sindaco del comune di Cagliari, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Fa presente che per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano la disciplina prevista dagli articoli 21 e 28 della legge regionale di cui all'oggetto e le rispettive disposizioni legislative ivi indicate e che, in sede di prima applicazione, l'elezione del predetto organo è indetta dal Presidente della Regione con proprio decreto emanato non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, per una data compresa tra il trentesimo e quarantesimo giorno dall'indizione. Lo stesso articolo 21, al comma 6, dispone che le liste per l'elezione del consiglio metropolitano sono presentate dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione.

Soggiunge che al fine di agevolare l'elezione del consiglio metropolitano, per il quale è prevista l'elezione c.d. di secondo grado, si rende necessario impartire alcuni indirizzi operativi.

Il Presidente, a tal proposito, precisa che:

1. il consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale su citata è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri pari a quelli eletti nel comune di Cagliari. Conseguentemente il primo consiglio metropolitano sarà composto dal sindaco metropolitano e da 40 consiglieri, mentre i successivi consigli saranno composti dal



sindaco metropolitano e da 34 consiglieri;

2. ai sensi della legge regionale sopra richiamata, per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le linee guide per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014;
3. il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana ad eccezione del comune di Monserrato, il quale essendo retto da un commissario straordinario nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, ai sensi della legge regionale n. 13 del 2005, non può esprimere nessun amministratore che faccia parte del corpo elettorale;
4. la ripartizione in fasce demografiche dei comuni della città metropolitana è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2. del 2016 e i colori delle schede di votazione vengono individuati come segue:
 - a. fascia a) colore azzurro;
 - b. fascia b) colore arancione;
 - c. fascia c) colore grigio;
 - d. fascia d) colore rosso;
 - e. fascia e) colore verde;
 - f. fascia f) colore viola;
 - g. fascia g) colore giallo;
 - h. fascia h) colore marrone;
5. per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dal citato art. 28, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014 intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui al precedente punto sub 4;
6. in sede di prima applicazione l'ufficio elettorale è costituito presso l'amministrazione della provincia di Cagliari e successivamente presso gli uffici del consiglio metropolitano;
7. l'ufficio elettorale dovrà essere costituito dall'amministratore straordinario della provincia di Cagliari, con apposito provvedimento da emanare subito dopo l'indizione delle elezioni del



consiglio metropolitano e del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale;

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Presidenza e degli Enti Locali e Finanze hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare atto che in sede di prima applicazione l'elezione del consiglio metropolitano della città metropolitana di Cagliari è indetta dal Presidente della Regione con proprio decreto emanato non oltre il trentacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, per una data compresa tra il trentesimo e quarantesimo giorno dall'indizione. Le liste per l'elezione del consiglio metropolitano sono presentate dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventunesimo giorno successivi al decreto di indizione;
- di dare atto, altresì, che il consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale su citata è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri pari a quelli eletti nel comune di Cagliari. Conseguentemente, il primo consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da 40 consiglieri, mentre i successivi consigli saranno composti dal sindaco metropolitano e da 34 consiglieri;
- di stabilire, per l'elezione del consiglio metropolitano, i seguenti indirizzi e modalità operative:
 1. per l'elezione del consiglio metropolitano si applicano la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le linee guide per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014;
 2. il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana ad eccezione del comune di Monserrato, il quale essendo retto da un commissario straordinario nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, non può esprimere nessun amministratore che faccia parte del corpo elettorale;
 3. la ripartizione in fasce demografiche dei comuni della città metropolitana è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2. del 2016 e i colori delle schede di votazione sono i seguenti:



- a) fascia a) colore azzurro;
 - b) fascia b) colore arancione;
 - c) fascia c) colore grigio;
 - d) fascia d) colore rosso;
 - e) fascia e) colore verde;
 - f) fascia f) colore viola;
 - g) fascia g) colore giallo;
 - h) fascia h) colore marrone;
4. per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 2/2016 sopra citata, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014, intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui al precedente punto 3;
5. in sede di prima applicazione l'ufficio elettorale è costituito presso l'amministrazione della provincia di Cagliari e successivamente presso gli uffici del consiglio metropolitano;
6. l'ufficio elettorale è costituito dall'amministratore straordinario della provincia di Cagliari, con apposito provvedimento da emanare subito dopo l'indizione delle elezioni del consiglio metropolitano e del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru